

Una nuova cultura volta alla ricerca tecnologica e all'utilizzo di personale qualificato

Agevolazioni anche per la piccola e media impresa innovativa

Il Decreto Legge n. 3 del 2015, meglio conosciuto come “*Investment Compact*”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33 del 2015, ha introdotto la nuova figura delle PMI innovative, ampliando, di fatto, la platea delle imprese a cui già erano destinate le agevolazioni per le Start Up innovative. Una nuova cultura d'impresa, dunque, volta alla ricerca tecnologica, all'utilizzo di personale qualificato (anche di provenienza estera) e a nuovi scenari di finanza innovativa, a partire dal *crowdfunding*, che interessa trasversalmente tutti i settori produttivi, ivi compresi quelli più tradizionali.

Nei successivi paragrafi verrà analizzato il pacchetto agevolativo introdotto dall'*Investment Compact* ed i requisiti dei soggetti beneficiari che saranno identificati come PMI innovative, al fine di poter rappresentare le principali informazioni al riguardo ed offrire un approfondimento operativo in materia.

1. Definizione di PMI innovativa

Premesso che deve considerarsi "impresa" ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, le Piccole e Medie Imprese, definite dalla disciplina comunitaria, sono quelle che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera il valore di 50 milioni di euro

di Vincenzo Cristarella



Vincenzo Cristarella


o il cui totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale non sia maggiore di 43 milioni di euro.

Gli ulteriori requisiti affinché una PMI possa definirsi innovativa sono:

- società di capitali, anche in forma cooperativa;
- sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- certificazione dell'ultimo bi-

lancio e dell'eventuale bilancio consolidato effettuata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali dei conti;

- azioni non quotate in un mercato regolamentato;
- non iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle Start Up innovative e agli incubatori certificati;
- contenuto innovativo dell'impresa identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:



1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;

Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del citato decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in una quota

almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

In Italia, ma anche nell'Unione Europea, il 99% di tutte le imprese è rappresentato da PMI, e inoltre la grande maggioranza di queste impiega poche unità lavorative (il 95% meno di 6), dunque, potenzialmente, non essendoci alcun vincolo derivante dalla data di costituzione, molteplici nostre imprese potrebbero rientrare nella definizione di PMI innovative. Occorre, tuttavia, prestare attenzione nella determinazione dei dati (fatturato, dipendenti, etc.) nel caso di un'impresa non autonoma, ovvero associata e/o collegata ad altre imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 06.05.2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, a cui si rimanda.

2. Pubblicità

Sezione speciale registro imprese

Come già accade per le Start Up innovative, le PMI innovative devono obbligatoriamente iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. In sede di iscrizione, attraverso l'apposita procedura ComUnica, si dovrà procedere all'autocertificazione del possesso dei requisiti sopraelencati. Per il mantenimento della registra-

zione è, poi, sancito l'obbligo di aggiornare con cadenza annuale (entro il 30 giugno) i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale; la verifica dello status di PMI innovativa verrà effettuata anche mediante controlli dalle autorità competenti. In base a quanto riferito dal Ministero dello Sviluppo Economico: *"il registro speciale delle PMI innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull'impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l'occupazione e l'innovazione"*. Alla data del 30.8.2015, ovvero a cinque mesi dall'entrata in vigore dell'Investment Compact, erano già 32 le imprese iscritte nella sezione speciale.

3. Misure di agevolazione



Ai sensi del Decreto Legge n. 3 del 2015, sono state riservate alle PMI innovative le seguenti agevolazioni:

a. Esonero dall'imposta di bollo

Le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

b. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria

Le deroghe più significative sono previste per le PMI innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l'offerta al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano



un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della S.r.l., avvicinandola a quella della S.p.a..

c. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite

In caso di perdite sistematiche le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

d. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo

La PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa. A tal fine è d'obbligo chiarire che la condizione dell'identificazione del soggetto implicitamente escluso dalla disciplina sulle società dovrà trovare riscontro, vuoi anche per estensione analogica alle misure già previste a beneficio delle start-up innovative di cui al D.L. 18.10.2012 n. 179, nelle prossime istruzioni ministeriali. Si rammenta che per le start-up innovative è prevista una casella da barrare nel modello Unico.

e. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

La PMI innovativa può remunerare

i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le *stock option*), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di *work for equity*. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul *capital gain*.

f. Incentivi fiscali

Per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e persone giuridiche (deduzione dall'imponibile Ires del 20% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa. Alle PMI innovative che

operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, tali incentivi si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

g. Ricorso all'equity crowdfunding

Con la pubblicazione del testo definitivo del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di Start Up innovative tramite portali on-line" l'Italia è stato il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno. Anche le PMI innovative, come le Start Up innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati. Inoltre, in merito all'*equity crowdfunding*, l'*Investment Compact* ha introdotto due ulteriori novità: anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in Start Up innovative e in PMI innovative possono raccogliere capitali mediante campagne online sui portali autorizzati, consentendo una diversificazione e riduzione del rischio di portafoglio per l'investitore retail; in via derogatoria rispetto alla

disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di Start Up innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri annessi in un'ottica di fluidificazione del mercato secondario.

h. Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese

Un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

i. Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE

Include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.

Oltre alle sopraelencate agevolazioni, le PMI innovative possono fare leva anche su due recenti misure fortemente correlate alle attività condotte nell'ambito dell'innovazione tecnologica:

3.1. Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 35) ha riscritto la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto "Destinazione Italia", differendo la sua operatività al 2015 ma contemporaneamente dilandone il periodo di fruizione fino a tutto l'anno 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Il

credito è nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese maturate nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, sempreché in ciascuno dei periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro. Il beneficio fiscale raggiunge il 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: assunzione di personale altamente qualificato; oppure costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le Start Up innovative. La pubblicazione a fine luglio del decreto di attuazione del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, ne ha sancito la piena operatività a tutti gli effetti. Le imprese che intendono beneficiare del credito di imposta alla ricerca e sviluppo devono attivarsi per valutare se e quanto possono ottenere il contributo come segue:

Step 1: identificare un responsabile per ogni progetto di ricerca.

Step 2: ricercare nei bilanci del triennio precedente (2012-2014) i costi di R&S imputati

Step 3: scorporare anno per anno i costi imputati a ricerca utilizzando tre suddivisioni costi ammissibili alle voci:

a) personale altamente qualificato e c) contratti di ricerca;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e d) competenze tecniche e private industriali;

e) costi di ricerca imputati anni precedenti, ma non utili ai fini del credito imposta ricerca (materie prime, personale non qualificato, spese generali ecc.)

Step 4: fare la media del triennio precedente con valori omologhi a quelli ammissibili, diviso per i due raggrup-

pamenti voci a) e c); voci b) e d)

Step 5: identificare i costi ammissibili in relazione alle voci a) b) c) d) di cui sotto.

Step 6: calcolare se gli investimenti dell'anno interessato dal calcolo (2015 attualmente o previsionale 2016), su valori omologhi eccedono la media del triennio precedente

Step 7: se ricorre la condizione di cui sopra (eccedenza sulla media) per i suddetti costi predisporre una descrizione analitica, identificando: fatture e pagamenti di consulenze, contratti di ricerca, buste paga e pagamenti delle stesse comprensive dei contributi. L'impresa deve poi procedere alla rilevazione degli ammortamenti o dei canoni di leasing dei beni utilizzati per la ricerca la valutazione del pro-quota utilizzabile ai fini del calcolo.

Step 8: in caso di contratti di ricerca, richiedere una relazione sottoscritta dai partners, concernente le attività svolte.

Viene evidenziato qui di seguito per singola voce di spesa finanziabile:

voce a) costi relativi al personale altamente qualificato.

Per personale altamente qualificato si intende personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, oppure in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO - ISCED.

voce b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio. Per essere ritenuti agevolabili ai fini del bonus fiscale gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella

misura corrispondente all'importo deducibile. L'importo ammissibile, viene calcolato in rapporto all'effettivo utilizzo per le attività di R&S.

voce c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese.

In questa voce rientrano le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, basta che non abbiano rapporti di collegamento con l'impresa richiedente. I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri dell'UE, in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

voce d) competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica.

3.2. Patent Box

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. Il cosiddetto "Patent Box", che si applica a decorrere dall'esercizio 2015, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa). Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. L'operatività dell'agevolazione è stata resa nota con il Decreto Ministeriale del 31 luglio 2015 ad

opera del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale decreto ha dettato le regole per usufruire della detassazione parziale delle royalties sullo sfruttamento della proprietà intellettuale.

In cosa consiste il Patent box

Il Patent box è un regime agevolativo che prevede uno sconto fiscale consistente in una detassazione parziale, ai fini Ires ed Irap, del reddito riconducibile allo sfruttamento di opere dell'ingegno, marchi e brevetti delle aziende detentrici. La quota di reddito detassato è pari al 30% per l'anno d'imposta 2015, al 40% per l'anno 2016 ed al 50% dal 2017 e per gli esercizi successivi. L'opzione, valida per cinque anni, è rinnovabile una volta decorso il quinquennio di applicazione.

Il regime è ugualmente previsto sia nel caso di sfruttamento diretto che in quello di sfruttamento indiretto dei beni immateriali. Si parla di sfruttamento diretto nel caso in cui sia la stessa azienda ad utilizzare tali beni nel processo produttivo; la situazione di sfruttamento indiretto si verifica, invece, nel caso in cui l'azienda detentrici di tali beni li conceda in uso a terzi a fronte di un corrispettivo (royalties).

Il calcolo dell'agevolazione

Dal punto di vista pratico, tuttavia, il legislatore ha inteso applicare la detassazione non all'intero reddito conseguente all'utilizzo del bene immateriale, ma soltanto a quella parte di esso direttamente imputabile all'attività di R&S.

Ciò vuol dire che il reddito in questione deve essere "ponderato" attraverso l'applicazione del rapporto tra costi di attività di R&S, comprensivi anche di quelli sostenuti per il mantenimento, per l'accrescimento e per lo sviluppo del bene immateriale, e costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

In definitiva, ne deriva che il procedimento di calcolo dell'agevolazione è il seguente:

1. determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali
2. determinazione del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti;
3. individuazione del reddito agevolabile (moltiplicando il reddito di cui al numero 1. per il rapporto di cui al punto numero 2.)
4. applicazione al reddito agevolabile della percentuale di esclusione (30% per il periodo d'imposta 2015, 40% per il 2016 e 50% per i periodi d'imposta a partire dal 2017).

Gli obiettivi dell'agevolazione

Con il patent box, in definitiva, si cerca di agevolare le imprese che puntano sull'innovazione. L'obiettivo della norma è chiaro:

- stimolare le imprese nazionali a puntare all'innovazione;
- evitare la fuga dal Paese di imprese e multinazionali che intendano investire nell'innovazione;
- diventare la meta ideale per tutte quelle imprese (anche estere) che decidono di intraprendere progetti di investimento

4. Confronto tra Start Up innovative e PMI innovative

Come accennato in premessa, quasi tutte le agevolazioni a favore delle PMI innovative derivano da quelle di cui già si avvantaggiano le Start Up innovative, mentre, per ciò che concerne i requisiti di accesso sono state introdotte alcune novità significative: *(Tabella in pagina seguente)*

5. Conclusioni

Promuovere la cultura d'impresa verso una visione più orientata all'innovazione è un passo impor-

Tabella

Requisito	Start Up innovative	PMI innovative
Residenza	Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia
Tipologia Forma Societaria	Società di capitali (anche in forma cooperativa)	Società di capitali (anche in forma cooperativa)
Quotazione in Mercati Finanziari	Non consentita	È consentita solo la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione
Delimitazioni Temporali	Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012	Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev'essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società nuove
Delimitazioni Dimensionali	Meno di 5 milioni di fatturato annuo	Meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni
Distribuzione Utili	Non consentita	Consentita
Oggetto Sociale	Deve essere relativo alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	Nessuna limitazione
Sfera Commerciale	Committente Ente Pubblico	Reverse charge
Innovatività Tecnologica	<p>Almeno 1 su 3 di:</p> <p>15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo</p> <p>Team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata</p> <p>Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato</p>	<p>Almeno 2 su 3 di:</p> <p>3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo</p> <p>Team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata</p> <p>Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato</p>

tante e doveroso per il futuro del tessuto economico nonché sociale e culturale del nostro Paese; è auspicabile, tuttavia, che queste misure siano solamente il primo passo di un percorso sistemico che ci farà strada verso una quotidiani-

tà sempre più contraddistinta dal progresso tecnologico ed un Paese più flessibile di fronte alle continue dinamiche di cambiamento provenienti oramai da ogni parte del globo. In questo contesto la figura del Commercialista assume un

ruolo primario in tutte le fasi dello sviluppo dell'idea imprenditoriale: dalla creazione del *business model* alla crescita aziendale.

Vincenzo Cristarella
Dottore Commercialista